



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 21.1.1994 N.53

Approvato con delibera del 14/04/2021

ART. 1 L'Avvocato che intende ottenere l'autorizzazione ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 deve presentare domanda scritta in bollo al Consiglio dell'Ordine, dichiarando sotto la propria responsabilità di trovarsi nelle condizioni prescritte per l'ottenimento dell'autorizzazione e che non sussistono a suo carico circostanze ostative ed in particolare di non essere, allo stato, sottoposto a procedimenti disciplinari da parte di qualsiasi Consiglio Distrettuale di Disciplina.

ART. 2 La domanda può essere presentata solamente da Avvocati iscritti all'Ordine di Monza in regola con i pagamenti della quota di iscrizione all'Albo e con eventuali tasse di concessione e/o imposte connesse all'esercizio delle facoltà di notificazione.

Art. 3 Le domande di autorizzazione vengono protocollate dalla Segreteria del Consiglio.

Il Consiglio valuta la sussistenza di tutti i presupposti di legge e delibera in ordine al rilascio di detta autorizzazione.

ART. 4 Concessa l'autorizzazione, l'Avvocato istante viene informato a mezzo raccomandata A.R., fax, PEC o mail, a cura della Segreteria e viene contestualmente invitato a depositare entro dieci giorni il registro cronologico previsto dall'art. 8 della legge 53/94, con le pagine debitamente numerate.

Entro quindici giorni dal deposito nella Segreteria il registro viene vidimato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o da un Consigliere da lui delegato.

Copia della delibera di autorizzazione viene unita al registro cronologico vidimato, che deve essere ritirato dall'Avvocato che ha ottenuto l'autorizzazione entro quindici giorni.

In caso di trasferimento presso altro Ordine l'autorizzazione cesserà di avere effetto. L'Avvocato



trasferito dovrà quindi richiedere una nuova autorizzazione all'Ordine di destinazione.

ART. 5 L'autorizzazione verrà revocata in caso di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra sanzione più grave, ferma in ogni caso l'applicazione di quanto disposto dall'art. 7 della Legge 53/1994.

In ogni caso di revoca o annullamento dell'autorizzazione il Consiglio, nel comunicare tale provvedimento all'Avvocato interessato, lo diffida a depositare entro il termine di 48 ore il registro cronologico di cui all'art. 8 della legge 53/94, su cui annotare il provvedimento di revoca o annullamento.

Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso dopo aver sentito il professionista, è impugnabile davanti al Consiglio Nazionale Forense nel termine di dieci giorni solo per motivi di legittimità ed è immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione.

ART. 6 I provvedimenti di concessione, di revoca e di annullamento della autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 53/94 vengono resi pubblici mediante affissione nella bacheca e inserimento nel sito internet del Consiglio dell'Ordine con le modalità ritenute opportune.

ART. 7 Il Consiglio dell'Ordine provvede ad istituire un apposito registro alfabetico nel quale verranno annotati progressivamente i provvedimenti di autorizzazione, di revoca o di annullamento delle autorizzazioni.

ART. 8 La vidimazione e datazione degli atti di cui all'art. 4 della legge 53/94 competono al Presidente o a Consigliere dallo stesso delegato.

Ai fini della vidimazione e datazione degli atti di cui art. 4 della legge 53/94, l'Avvocato interessato è tenuto a depositare presso l'ufficio di Segreteria del Consiglio dell'Ordine gli atti in regola con le norme sul bollo, previo pagamento del diritto di segreteria di € 5,00 per ogni atto indipendentemente dal numero di copie.



Per l'esecuzione pratica di quanto previsto dall'art. 4 co. 2 L 53/1994 è istituito nell'ambito del Consiglio un apposito registro cronologico nel quale devono essere annotati: numero progressivo annuale; data di richiesta della vidimazione; data di rilascio; richiedente; natura dell'atto; consigliere vidimante (che rappresenta il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 L. 241/90); numero di copie vidimate; destinatario della notifica; diritti esatti.

L'accettazione dell'atto da vidimare è subordinata alla dichiarazione del richiedente che, riportata nella relata di notifica e sottoscritta dallo stesso in qualità di pubblico Ufficiale ex art. 6 L 53/94, contenga l'indicazione degli estremi della propria autorizzazione e della procura alle liti e certifichi la conformità delle copie agli originali dell'atto da notificare.

ART. 9 Al momento del ritiro dell'atto vidimato di cui all'art. 4 L 53/94 l'Avvocato richiedente dovrà apporre sul registro di cui al precedente art. 8 la data e la firma attestante il ritiro.

ART. 10 Ai termini per gli adempimenti del Consiglio di cui al presente regolamento si applica la sospensione nel periodo feriale secondo le modalità vigenti per i termini processuali.

Il presente regolamento entra in vigore il 14 aprile 2021.